Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 18 marzo 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L **10.020** - Semestrale L **5520**
Trimestrale L **3010** - Un fascicolo L **50**
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L **3010** - Un fascicolo L. **50**
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 67 DEL 17 MARZO 1958:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1966 (dalla serie 1ª/1966 alla serie 10ª/1966), emessi in base alle leggi 19 luglio 1956, n. 750 e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto Ministeriale 28 gennaio 1957, ai quali sono stati assegnati premi nella prima estrazione eseguita il 15 febbraio 1958.

(906)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1958.

Disposizioni per l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione, della campagna di produzione 1957-58.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 20 novembre 1951, n. 1297;
Vista la legge 6 maggio 1957, n. 337;
Vista la legge 30 novembre 1957, n. 1209;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto l'ammasso volontario, per conto dei produttori, dell'olio di oliva di pressione, di produzione 1957-58, nel limite quantitativo di 300.000 quintali.

Art. 2.

La gestione dell'ammasso è affidata alla Federazione italiana dei consorzi agrari, la quale, per l'esecuzione delle operazioni di ricevimento, di conservazione e di consegna del prodotto, può avvalersi dell'opera dei Consorzi agrari provinciali.

Art. 3.

Le condizioni generali, in base alle quali la Federazione italiana dei consorzi agrari regolerà le varie operazioni dell'ammasso, nonchè i rapporti fra Ente gestore e conferenti, dovranno essere sottoposte a preventivo benestare del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, oltrechè essere accettate da ciascun conferente all'atto del conferimento.

Art. 4.

Per assicurare un'equa ripartizione, tra le Provincie olivicole del concorso statale previsto dall'art. 2 della legge 30 novembre 1957, n. 1209, il quantitativo massimo di quintali 300.000 viene ripartito nelle misure di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Le misure stesse potranno essere variate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste nel corso della gestione, in relazione all'andamento dei conferimenti ed alla entità delle singole produzioni provinciali.

Art. 5.

Ai produttori agricoli, che volontariamente conferiscono per la vendita collettiva olio di oliva di pressione, sarà corrisposto, all'atto del conferimento, un anticipo sul prezzo che verrà realizzato nella vendita.

Tale anticipo non potrà essere comunque superiore alle seguenti misure:

a) *olio di pressione commestibile*:

fino a gradi 0,80 di acidità	L.	46 000	al q.le
fino a gradi 1,20 di acidità	»	44.500	»
fino a gradi 2 di acidità	»	44.000	»
fino a gradi 3 di acidità	»	43.000	»

b) *olio di pressione lampante*:

base 3 max. 5 gradi di acidità	L.	41 000	al q.le
base 5 max. 8 gradi di acidità	»	40 000	»

Art. 6.

Lo schema di convenzione che la Federazione italiana dei consorzi agrari stipulerà con le aziende di credito, al fine di ottenere le anticipazioni necessarie per la corresponsione degli anticipi previsti dall'articolo precedente, dovrà essere sottoposto al preventivo esame e benestare del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 7.

Ad assistere l'Ente gestore nelle operazioni di ricevimento, di custodia e di conservazione dell'olio ammassato, provvede, in ogni Provincia, una Commissione composta dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede; da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato, designato dalla propria Amministrazione; da due rappresentanti delle organizzazioni di categoria interessate e da quattro rappresentanti dei conferenti scelti dal prefetto, sentite le organizzazioni suddette; da un rappresentante degli Istituti di credito finanziatori e da un rappresentante dell'Ente gestore.

Art. 8.

La Commissione di cui all'articolo precedente ha il compito, inoltre:

a) di ripartire tra i produttori, sulla base delle prenotazioni raccolte dall'Ente gestore, il contingente di ammasso assegnato alla Provincia, dando la precedenza ai piccoli e medi produttori, qualora il complesso delle prenotazioni superasse il contingente;

b) di controllare che le spese di gestione siano contenute nei limiti strettamente necessari;

c) di risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra Ente ammassatore e conferente, all'atto del conferimento;

d) di esaminare e controllare il rendiconto finale di gestione ai termini del successivo art. 11.

Art. 9.

La vendita dell'olio di oliva ammassato sarà effettuata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, con le modalità ed i termini previsti dalle condizioni generali di cui al precedente art. 3, tenuto conto dell'avviso espresso dalle Commissioni provinciali.

Art. 10.

Ai fini della liquidazione del concorso statale di cui all'art. 2 della legge 30 novembre 1957, n. 1209, la Federazione italiana dei consorzi agrari dovrà presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elenchi nominativi dei conferenti, con l'indicazione dei quantitativi conferiti e del concorso statale a ciascuno spettante.

Sulla base di detti elenchi, che potranno essere presentati anche durante le operazioni di conferimento e che dovranno essere vistati dalle Commissioni di cui al precedente art. 7, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste disporrà, di concerto col Ministero del tesoro, le erogazioni del suddetto concorso statale.

Art. 11.

Ultimata la vendita dell'olio ammassato, la Federazione italiana dei consorzi agrari procederà, per ogni Provincia, alla compilazione del rendiconto finale di gestione, nel quale saranno indicati i quantitativi di

olio ammassati e venduti; l'importo erogato a titolo di anticipo ai conferenti; le spese di gestione sostenute, in queste compresi gli oneri di finanziamento; l'importo ricavato dalle vendite del prodotto, nonchè l'ammontare del concorso statale riscosso.

Dopo l'esame del rendiconto da parte della Commissione di cui all'art. 7, la Federazione italiana dei consorzi agrari darà corso alle operazioni di conguaglio nei confronti dei conferenti e rimetterà il rendiconto stesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la definitiva approvazione.

Art. 12.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per assicurare il regolare funzionamento delle gestioni di ammasso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1958

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1958
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 64. — PALADINI

Tabella dei contingenti provinciali per l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione, di produzione 1957-58

Liguria		
Imperia	Q.li	100
Savona	»	100
Toscana		
Arezzo	Q.li	250
Firenze	»	500
Grosseto	»	1 500
Livorno	»	500
Lucca	»	500
Pisa	»	200
Siena	»	1 000
Umbria		
Perugia	Q.li	150
Lazio		
Frosinone	Q.li	100
Latina	»	700
Rieti	»	100
Roma	»	1 000
Viterbo	»	400
Abruzzi e Molise		
Campobasso	Q.li	450
Chieti	»	2 350
Pescara	»	1 000
Campania		
Benevento	Q.li	100
Salerno	»	2 800
Puglie:		
Bari	Q.li	75 000
Brindisi	»	35 000
Foggia	»	17 500
Lecce	»	40 000
Taranto	»	30 000
Lucania		
Matera	Q.li	5 000
Potenza	»	2 500
Calabria		
Catanzaro	Q.li	27 000
Cosenza	»	16 000
Reggio Calabria	»	30 000
Sicilia		
Catania	Q.li	300
Messina	»	1 000
Ragusa	»	500
Siracusa	»	200
Trapani	»	400
Sardegna		
Cagliari	Q.li	1 [illegible]00
Nuoro	»	600
Sassari	»	4 000
Totale	Q.li	309 000

(1344)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1958.

Approvazione del piano tecnico n. 1271 presentato dalla Società Telefonica delle Venezie, concernente la costituzione del nuovo centro rete telefonico di Tricesimo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 15 della convenzione stipulata il 30 marzo 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società Telefonica delle Venezie dall'altra per la cessione del servizio telefonico nella 2ª Zona, convenzione approvata con regio decreto n. 506 del 23 aprile 1925;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 881;

Vista la domanda presentata dalla Società Telefonica delle Venezie in data 5 agosto 1957 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 1271 relativo alla costituzione del nuovo centro rete di Tricesimo (Udine);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 659 del 21 gennaio 1958;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la costituzione della nuova rete urbana di Tricesimo, comprendente il territorio dei comuni di Tricesimo, di Colloredo di Monte Albano, Cassacco e Reana del Roiale, ora sede di uffici telefonici di estensione del centro rete di Udine;

Tenuto conto dei vantaggi che deriveranno agli utenti in conseguenza del passaggio dal 2° al 4° gruppo tariffario e dell'eliminazione della quota di giunzione;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 1271 presentato dalla Società Telefonica delle Venezie concernente la costituzione del nuovo centro rete di Tricesimo.

Roma, addì 20 febbraio 1958

Il Ministro: MATTARELLA

(1179)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1958.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Como ad esercitare un servizio pubblico per la stagionatura e l'assaggio della seta ed altri tessili.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Vista la legge 13 novembre 1940, n. 1767;

Viste le deliberazioni n. 320 e n. 7, adottate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Como, rispettivamente in data 27 giugno 1957 e 9 gennaio 1958;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Como e autorizzata ad esercitare un servizio pubblico per la stagionatura e l'assaggio della seta ed altri tessili.

Art. 2.

Il servizio è esercitato presso lo stabilimento di stagionatura e di assaggio della seta ed altri tessili, di proprietà della Camera di commercio, industria e agricoltura di Como, per tramite di un apposito Consorzio di gestione.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Como è autorizzata a rilasciare, attraverso il servizio pubblico di cui all'art. 1, e secondo le norme dell'unito regolamento, le certificazioni inerenti alle prove eseguite sulla seta ed altri tessili nello stabilimento di cui allo art. 2.

Art. 4.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Como è autorizzata a riscuotere per conto del Consorzio di gestione i diritti e le spese inerenti al rilascio delle certificazioni per le prove eseguite ed ogni altra operazione riguardante l'oggetto dell'attività di servizio, nella misura che sarà proposta dal Consiglio direttivo del Consorzio di gestione, stabilita dalla Giunta camerale con apposita deliberazione ed approvata dal Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 5.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Como è autorizzata a porre a disposizione del Consorzio di gestione dello stabilimento pubblico per la stagionatura e l'assaggio della seta ed altri tessili, per l'attuazione del servizio di cui sopra, gli impianti e le attrezzature di sua proprietà esistenti in detto stabilimento.

Roma, addì 28 febbraio 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

Regolamento per il servizio di stagionatura e assaggio della seta ed altri tessili presso lo stabilimento pubblico di Como.

Art. 1.

In virtù del decreto Ministeriale 28 febbraio 1958, è affidata alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Como il « Servizio di stagionatura ed assaggio della seta ed altri tessili » che viene svolto presso lo stabilimento pubblico per la stagionatura e l'assaggio della seta ed altri tessili, di proprietà della Camera medesima.

Art. 2.

Al funzionamento tecnico ed amministrativo del servizio in questione provvede il Consorzio di gestione dello stabilimento pubblico per la stagionatura e l'assaggio della seta ed altri tessili, con proprio personale assunto e retribuito direttamente.

Art. 3.

Il servizio è a disposizione delle aziende che desiderano ricorrere ad esso in relazione all'attività da esso svolta.

Il servizio provvede alla pesatura, stagionatura, assaggi, analisi, purga, prove, studi ed esperienze in genere, deposito, magazzinaggio e custodia e qualsiasi altra analoga od affine o collegata operazione inerente alle sete, ai bozzoli, ai filati di ogni tipo, cascami, ecc. ed ogni altra materia tessile in genere.

Il Consorzio di gestione uniformerà la propria opera ai dettami di eventuali convocazioni nazionali od internazionali vigenti o che potranno stabilirsi nel futuro nella particolare materia di sua competenza.

Art. 4.

Il direttore tecnico del Consorzio di gestione curerà l'adempimento, in qualità di direttore del servizio, dei compiti specificati dall'articolo precedente.

Art. 5.

A cura del direttore del servizio di cui all'art. 1, sarà predisposto un conveniente impianto di registrazione del movimento dei filati depositati dalle aziende interessate.

Art. 6.

Di ogni operazione eseguita sarà redatto un certificato steso su modulo preventivamente approvato dal Ministero dell'industria e del commercio. Ogni certificato redatto in originale e copia sarà numerata progressivamente, porterà la firma del direttore del servizio, nonchè il visto del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Como e il timbro a secco della Camera stessa (Servizio per la stagionatura e l'assaggio della seta ed altri tessili).

Art. 7.

I responsi del servizio saranno esclusivamente di carattere tecnico.

Art. 8.

I filati ed i tessuti durante il periodo di permanenza nei locali dello stabilimento per le necessarie operazioni di stagionatura o di assaggio, verranno convenientemente custoditi e assicurati.

Art. 9.

Presso lo « Stabilimento pubblico per la stagionatura e l'assaggio della seta ed altri tessili » è istituita una Commissione tecnica di vigilanza.

Art. 10.

La Commissione ha il compito di esercitare il controllo tecnico del servizio di stagionatura ed assaggio della seta, nonchè ad emettere i pareri e le risoluzioni di carattere tecnico relativi al miglioramento ed al potenziamento del servizio, pareri e risoluzioni da sottoporre al Consiglio direttivo del Consorzio.

Essa è composta di tre membri, cittadini italiani, nominati dalla Camera di commercio, sentite le Associazioni partecipanti al Consorzio.

Essi durano in carica tre anni e possono venire riconfermati.

Nel loro seno, essi eleggono un presidente.

Il funzionamento della Commissione, i cui compiti sono di esclusivo carattere tecnico avverrà secondo norme analoghe a quelle che regolano il funzionamento del Consiglio direttivo del consorzio di gestione in quanto applicabili.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo provvederà ad approvare un regolamento per le operazioni di stagionatura, pesatura, assaggio, purga, ecc. in armonia con le norme vigenti in materia in Italia e all'estero.

Le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione di tali norme verranno decise inappellabilmente dalla Commissione tecnica di vigilanza di cui all'articolo precedente.

Roma, addì 28 febbraio 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1128)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1958.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXII Fiera di Bologna - campionaria nazionale a settori specializzati ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal Presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXII Fiera di Bologna - campionaria nazionale a settori specializzati » che avrà luogo a Bologna dall'8 al 22 maggio 1958 godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 3 marzo 1958

Il Ministro: GAVA

(1323)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1958.

Autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1953;

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1955;

Ritenuta l'opportunità di limitare il rilascio di nuove autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi per le autocisterne destinate al trasporto di liquidi infiammabili e di oli minerali;

Decreta:

Art. 1.

Non si applicano per le autocisterne destinate al trasporto in conto terzi di liquidi infiammabili e di oli minerali, immatricolate successivamente alla data del 31 luglio 1958, le norme di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 16 maggio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1953.

Art. 2.

Il presente decreto è da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1958

Il Ministro: ANGELINI

(1346)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1958, registro n 6 Interno, foglio n 102, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Reggio Calabria di un mutuo di L 1 468 000 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1376)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato di zone di terreno già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costruzione di fabbricati ad uso servizi vari dell'aeroporto di Novi Ligure.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto col Ministro per le finanze in data 16 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti addì 4 marzo 1958, al registro n 21 Aeronautica, foglio n 261, sono state dismesse dal pubblico Demanio aeronautico e trasferite tra i beni patrimoniali dello Stato alcune zone di terreno già espropriate dall Amministrazione aeronautica per la costruzione di fabbricati ad uso servizi vari dell'aeroporto di Novi Ligure, distinte nel nuovo catasto terreni del comune di Novi Ligure come segue

Foglio n 15, mappale principale 29, superficie da dismettere Ha 0 53 90,

Foglio n 15, mappale principale 186, superficie da dismettere Ha 0 87 60.

(1262)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Tavola Eugenio, già esercente in Milano, via Pantano n 13.

Tali marchi erano contrassegnati col n 94-MI.

(1379)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 marzo 1958

1 Dollaro USA	624,815
1 Dollaro canadese	639,587
1 Franco svizzero lib	145,806
1 Corona danese	90,31
1 Corona norvegese	87,325
1 Corona svedese	120,287
1 Fiorino olandese	164,51
1 Franco belga	12,492
100 Franchi francesi	147,72
1 Franco svizzero acc.	142,30
1 Lira sterlina	1747,387
1 Marco germanico	148,52
1 Scellino austriaco	23,99

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Corso dei cambi del 17 marzo 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA . .	624,81	624,80	624,83	624,81	624,70	624,81	624,83	624,80	624,82	624,83
$ Can. . .	639,28	640,50	639,50	640,25	639,10	639,59	640 —	640,50	639,875	640 —
Fr Sv lib	145,80	145,80	145,80	145,805	145,75	145,81	145 —	145,80	145,80	145,80
Kr D.	90,32	90,27	90,28	90,29	90,25	90,31	90,30	90,30	90,30	90,30
Kr N	87,33	87,32	87,34	87,305	87,20	87,32	87,32	87,30	87,32	87,35
Kr Sv.	120,28	120,29	120,31	120,30	120,25	120,28	120,29	120,27	120,28	120,30
Fol	164,50	164,50	164,51	164,49	164,47	164,51	164,49	164,50	164,50	164,50
Fr B	12,49	12,4925	12,495	12,4875	12,485	12,49	12,494	12,50	12,49	12,495
Fr Fr	147,74	147,72	147,73	147,69	147,70	147,72	147,75	147,75	147,72	147,75
Fr Sv acc. .	142,30	142,29	142,30	142,26	142,25	142,30	142,295	142,25	142,29	142,30
Lst.	1747,58	1747,50	1747,375	1747,125	1747,40	1747,39	1747,375	1747,40	1747,375	1747,25
Dm occ	148,50	148,52	148,51	148,50	148,46	148,52	148,52	148,50	148,52	148,50
Scell Aust.	23,99	23,99	23,985	23,99	23,90	23,99	23,9925	23,95	23,99	23,995

Media dei titoli del 17 marzo 1957

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906 .	61,425
Id. 3,50 % 1902 . . .	60,50
Id. 5 % 1935 . .	96,90
Redimibile 3,50 % 1934 . .	83,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) . .	75,175
Id. 5 % (Ricostruzione) .	90,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria) . .	84,525
Id. 5 % 1936 . .	96,60
Id 5 % (Città di Trieste) .	84,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) . .	100,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1960) . .	99,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961) .	97,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962) .	96,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963) .	95,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) . .	95,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) . .	95,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . .	95,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 marzo 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA . .	624,82
1 Dollaro canadese	640,125
1 Franco svizzero lib	145,806
1 Corona danese . .	90,295
1 Corona norvegese	87,312
1 Corona svedese	120,297
1 Fiorino olandese	164,492
1 Franco belga	12,491
100 Franchi francesi . .	147,72
1 Franco svizzero acc	142,277
1 Lira sterlina . .	1747,25
1 Marco germanico .	148,51
1 Scellino austriaco	23,991

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo, produzione e lavoro « La Proletaria », con sede in Carpino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 febbraio 1958, i poteri conferiti al sig Giuseppe Paoletta, commissario della Società cooperativa di consumo, produzione e lavoro « La Proletaria », con sede in Carpino (Foggia), sono stati prorogati dal 28 febbraio al 15 marzo 1958

(1266)

Revoca del decreto in data 28 novembre 1957, relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « Casa dei mutilati », con sede in Lucca.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 febbraio 1958, è stato revocato il precedente provvedimento in data 28 novembre 1957, relativo allo scioglimento di ufficio della Società cooperativa edilizia « Casa dei mutilati », con sede in Lucca.

(1224)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Gallarate

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1958, registro n 9 Lavori pubblici, foglio n 329, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Gallarate (Varese).

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1265)

Ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Massa Carrara, e nomina del presidente e del vice presidente.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n 3496, in data 8 marzo 1958 è stata ricostituita l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Massa Carrara e sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell Ente stesso il rag Antonio Pennacci e il dott Giuseppe Del Medico

(1264)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per l'ammissione al corso di istruzione per il conferimento di trenta posti nel grado di sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, riservato ai sottufficiali del Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n 524, concernente modificazioni ed integrazioni alle norme della citata legge 26 gennaio 1942, n 39,

Vista la legge 29 marzo 1956, n 288,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 362, allegato 3°, che fissa il nuovo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,

Ritenuto che per i gradi di tenente e sottotenente sono stabiliti nel ruolo organico cinquecentoventidue posti, dei quali duecentotrentanove risultano attualmente vacanti,

Considerato che con decreto Ministeriale 24 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1956, registro n 26 Interno, foglio n 335, è stato bandito un concorso per duecentotto posti di sottotenente in esperimento riservato agli ufficiali in servizio temporaneo di pubblica sicurezza, e che le prove scritte del concorso stesso sono state sostenute soltanto da centoquarantanove candidati,

Considerato che i posti vacanti nell'organico degli ufficiali del Corpo summenzionato debbono essere conferiti per un terzo nel grado di sottotenente ai sottufficiali del Corpo, ed i rimanenti per un terzo mediante speciale concorso nel grado di tenente e per due terzi mediante pubblico concorso in quello di sottotenente,

Ritenuta la necessità di conferire novanta posti disponibili, di cui trenta nel grado di sottotenente riservati ai sottufficiali del Corpo venti nel grado di tenente e quaranta nel grado di sottotenente,

Decreta:

Art 1

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione al corso di istruzione che si svolgerà presso la Scuola ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di Roma per il conferimento di trenta posti vacanti nel grado di sottotenente riservati, ai sensi dell'art 7 della legge 26 gennaio 1942, n 39, ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

A detto concorso possono partecipare i sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, siano in possesso del diploma di licenza di un istituto medio superiore abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di « ottimo » e non abbiano oltrepassato l'età di anni 35, salvi gli aumenti di legge

Gli aspiranti, oltre al possesso della piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudine al servizio militare e di istituto, dovranno essere di altezza non inferiore a m 1 68

I candidati saranno sottoposti a visita preliminare da apposito Collegio medico nel giorno e nel luogo che sarà loro comunicato

Il giudizio del predetto Collegio medico è definitivo

All'atto dell'ammissione al corso presso la Scuola ufficiali di pubblica sicurezza gli aspiranti allievi ufficiali saranno sottoposti nuovamente a visita medica definitiva di accertamento

Coloro che in detta visita risulteranno dichiarati non idonei saranno esclusi dalla frequenza del corso.

Art 2

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L 200 e dirette al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione Forze armate di polizia - Sezione ufficiali, corredate dai rispettivi documenti, debitamente elencati, dovranno essere presentate al Comando del reparto di polizia da cui l'interessato dipende, entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art 3

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti

1) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, in carta bollata da L 200 Qualora il candidato risulti iscritto a facoltà universitaria o laureato deve unire anche un certificato in carta bollata da L 100 degli esami sostenuti, con la votazione riportata.

2) dichiarazione, in carta bollata da L 100, da rilasciarsi dal competente comando di reparto, da cui si rilevi che l'aspirante ha riportato nell'ultimo biennio la qualifica di « ottimo », riferita al grado di sottufficiale,

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L 100,

4) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole, in carta bollata da L 100,

5) fotografia recente, formato tessera, debitamente autenticata dal comandante del reparto, applicata su carta bollata da L 200,

6) ogni altro titolo o documento preferenziale che l'aspirante riterrà di produrre nel proprio interesse, per il quale sia stata soddisfatta la prescritta tassa di bollo

I documenti di cui ai numeri 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando di concorso

Nella domanda devono essere indicati tutti i titoli e documenti esibiti dal candidato

Art 4

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda

Il limite di età è elevato, ai sensi dell'art 23 del regio decreto legge 21 agosto 1937, n 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939 n 1.

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente il candidato non superi i quaranta anni.

Art 5

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui all'art 2 Tutti i documenti debbono essere presentati allegati alla domanda

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per altri scopi o per concorsi indetti da altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale Non si terrà conto delle domande insufficientemente documentate

Art 6

Gli esami del concorso constano di due prove scritte e di una prova orale e vertono sulle seguenti materie

1) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo,

2) diritto e procedura penale, con particolare riguardo alla polizia giudiziaria,

3) elementi di diritto civile.

4) leggi e regolamenti di pubblica sicurezza e principali leggi amministrative,

5) norme e ordinamenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli ufficiali di pubblica sicurezza, norme amministrative o contabili del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,

6) codici penali militari di pace e di guerra e regolamenti militari (disciplina, servizio interno, servizio territoriale),

7) nozioni di cultura generale (storia moderna e contemporanea storia della letteratura italiana, geografia),

8) nozioni di armi e tiro

Le prove scritte verteranno sulle materie di cui ai numeri 1) e 2), quella orale su tutto il programma.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse La votazione nelle prove orali non deve essere inferiore ai setti decimi

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale

Art. 7.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art 7, terzo comma, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n 524

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza), e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso (da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza) sarà formata secondo l ordine dei punti riportati nella votazione complessiva

A parità di merito saranno osservate le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore

I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente decreto, saranno portati in aumento ai quaranta posti messi a concorso per esami nel grado di sottotenente in esperimento, riservato agli ufficiali di complemento delle Forze armate in possesso di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali, bandito con decreto in data odierna

Art 9

I sottufficiali vincitori del concorso saranno nominati allievi ufficiali di pubblica sicurezza e con tale qualifica saranno ammessi a partecipare, presso la scuola ufficiali di pubblica sicurezza di Roma, all apposito corso di istruzione, della durata di un anno, al termine del quale, se conseguiranno la idoneità negli esami finali previsti dal programma della Scuola, da approvare con decreto del Ministro per l interno, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

All atto dell'ammissione al corso di istruzione i sottufficiali di cui al comma precedente debbono rinunziare, per tutta la durata del corso, al grado rivestito

Gli allievi ufficiali che non conseguiranno l'idoneità al termine del corso suddetto, verranno restituiti al ruolo di provenienza

I partecipanti al corso di istruzione che dimostreranno insufficienza dei requisiti morali, fisici o intellettuali occorrenti per ricoprire il grado di ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno, previo parere della Commissione di avanzamento, essere dimessi dal corso stesso

Coloro che, ai sensi dei commi precedenti, cesseranno dalla qualifica di allievi ufficiali di pubblica sicurezza, verranno ripristinati nel grado precedentemente ricoperto, computandosi ad ogni effetto il periodo di frequenza della scuola.

Art 10

L'anzianità assoluta di nomina degli idonei a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo, sarà determinata dalla data stabilita nel decreto Presidenziale di nomina

L'anzianità relativa di ruolo sarà determinata dalla graduatoria che sarà compilata secondo l'ordine della votazione complessivamente riportata negli esami finali, al termine del corso di istruzione presso la Scuola.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art 11

Gli allievi ufficiali di pubblica sicurezza perderanno il trattamento economico già in godimento quali sottufficiali e acquisteranno diritto al solo trattamento economico previsto per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in analoga posizione.

Art 12

Il Ministro per l'interno, con decreto motivato, potrà negare l'ammissione al concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1958

p *Il Ministro* BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1958
Registro n 5 *Interno, foglio n* 187 — DI STEFANO

(1338)

PREFETTURA DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il decreto n 48170 Div III/San , datato 31 dicembre 1956, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956,

Visto l art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854 che sostituisce l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265,

Visto l'art 50 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, modificato dall'art 13 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1956, e così costituita.

Presidente

Pellicciotti dott Giovanni, vice prefetto.

Componenti

Vezzoso prof Bartolomeo, medico provinciale capo,

Spoto prof Pompeo docente in ostetricia e ginecologia presso l'Università di Siena,

Giuntini dott Tarquinio, medico specializzato in ostetricia e ginecologia,

Pianigiani Cecilia, ostetrica condotta

Segretario

Lusini dott Ruggero, consigliere di 2ª classe di prefettura.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Siena

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura

Siena, addì 8 marzo 1958

Il prefetto: FERRO

(1340)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.